**REP. \_\_\_\_ / B**

**NIDI GRATIS - CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – A.E. 2024/25**

***Visto*** il Decreto Dirigenziale N. 5364/2024, con il quale la Regione Toscana ha approvato l’avviso regionale finalizzato a sostenere la frequenza dei bambini e delle bambine nei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2024/2025;

***Dato atto*** che tale misura di sostegno della frequenza nei servizi per la prima infanzia rappresenta, tra l’altro, uno strumento finalizzato a promuovere e sostenere la domanda di servizi educativi per la prima infanzia anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

***Rilevato*** che l’art. 5 dell’Avviso Regionale sopra citato, prevede che i Comuni individuino idonei soggetti, regolarmente accreditati, interessati a stipulare specifica convenzione con il Comune per la gestione e la rendicontazione del contributo di che trattasi;

***Considerato*** che l’Associazione Scuola Cattolica dell’Infanzia “V.T. Battaglini” di Campo nell’Elba, con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n.23 del 28.02.2024 è stata autorizzata ed accreditata al funzionamento per la realizza­zione del servizio di Nido d’Infanzia per i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi;

***Considerato*** altresì che, ai fini di adesione al progetto regionale:

* a seguito della pubblicazione di specifico Avviso Pubblico, approvato con Determinazione n.48/2024, volto ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse in merito al convenzionamento con l’Ente, è stata avanzata la proposta dell’Associazione Scuola Cattolica dell’Infanzia “V.T. Battaglini”;
* con Determinazione n.59/2024 viene individuata l’Associazione Scuola Cattolica dell’Infanzia “V.T. Battaglini” quale soggetto privato accreditato aderente alla misura regionale, specificando contestualmente i servizi “nido d’infanzia” e “spazio gioco” come destinatari ove sarà possibile beneficiare, da parte dei genitori/tutori, degli sconti previsti dall’avviso regionale;
* con D.D.R.T. n. 11352 del 27.05.2024 Regione Toscana ha recepito l’elenco dei servizi ricompresi nel territorio comunale aderenti alla misura Nidi Gratis di cui al punto precedente;

***Preso atto*** che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale 6782 del 28.03.2024, ha approvato l’avviso pubblico rivolto alle famiglie e che la stessa ha provveduto alla creazione di un applicativo on line appositamente dedicato nel quale i richiedenti il beneficio potessero procedere a presentare istanza di ottenimento;

***Vista*** l’attività di istruttoria effettuata sulle istanze raccolte nei termini da Regione Toscana, effettuata da questo Ente entro i termini stabiliti;

***Visto*** altresì il Decreto Dirigenziale n. 18386 del 02.08.2024, con il quale Regione Toscana individua i soggetti ammessi al beneficio regionale e stabilisce l’importo mensile del beneficio;

***Rilevato*** che il Decreto individua n. 12 beneficiari complessivi che hanno richiesto l’agevolazione per il servizio “nido d’infanzia” per l’anno educativo 2024/2025;

**tra**

il Comune di Campo nell’Elba, rappresentato dal Responsabile dell’Area Amministrativa – Dr. Antonella Rossi – giusto decreto di nomina del Sindaco n. 9/2024, la quale agisce in nome e per conto dell’amministrazione

**e**

l’Associazione Scuola Cattolica dell’Infanzia “V. T. Battaglini”, codice fiscale 01640040497, in persona del Legale Rappresentante Simone Piacentini, nato a Portoferraio (LI) il 06.09.1981, domiciliato a Campo nell’Elba in Via Roma 299;

**tutto ciò premesso, considerato e visto si conviene quanto segue**

**Articolo 1 - Oggetto e durata**

La presente convenzione è rivolta alla attuazione del progetto “Nidi Gratis” della Regione Toscana di sostegno alla frequenza nei servizi educativi per la prima infanzia - anno educativo 2024-2025, di cui al D.D. 5364/2024, presso strutture educative accreditate, con validità 1° settembre 2024 - 31 luglio 2025 e disciplina in particolare le modalità di gestione e rendicontazione dei relativi contributi economici.

**Articolo 2 - Destinatari della misura**

Il Comune di Campo nell’Elba conviene di assegnare tale misura di sostegno ai soggetti beneficiari individuati nell’allegato elenco, comprensivo della quota “INPS”, della quota sconto regionale e della retta mensile dichiarata dai beneficiari in fase di presentazione della domanda, frequentanti il servizio “nido d’infanzia” gestito dall’Associazione Scuola Cattolica dell’Infanzia “V. T. Battaglini”.

**Articolo 3 - Obblighi della struttura educativa**

Sottoscrivendo il presente atto la struttura educativa si obbliga a:

* per i genitori/tutori beneficiari della Misura Nidi Gratis ad emettere per l’anno educativo 2024/2025 i giustificativi di spesa per un importo al lordo del bonus INPS e degli sconti derivanti dall’accesso al beneficio regionale
* per i genitori/tutori beneficiari della Misura Nidi Gratis a riscuotere, per l’anno educativo 2024/2025, le rette dovute al netto degli sconti regionali attribuiti nel decreto dirigenziale di individuazione dei destinatari degli stessi meglio dettagliati nell’allegato di cui all’articolo 2
* ad inviare entro il 31 gennaio 2025 (per le mensilità da settembre 2024 a gennaio 2025) ed entro il 30/9/2025 (per le mensilità da febbraio a luglio 2025) all’amministrazione comunale il modello di cui all'allegato E all’avviso regionale
* assicurare il regolare svolgimento del servizio come da calendario stabilito per l’anno educativo 2024/2025
* per eventuali interruzioni del servizio derivanti da forza maggiore (ovvero da fatti eccezionali, imprevedibili o al di fuori del controllo), l’Associazione è tenuta a darne immediata notizia al referente comunale. Per eventuali interruzioni (sospensioni e/o riduzioni) del servizio causati da inadempienza o negligenza, il Comune si riserva l'applicazione di idonee misure sanzionatorie, ferma restando la richiesta di risarcimento per il danno d'immagine che ne potrebbe derivare
* garantire all’interno della propria struttura un responsabile/referente ai servizi educativi di cui trattasi, sempre reperibile anche telefonicamente, nonché indicare il referente pedagogico della struttura
* assumersi direttamente ed esplicitamente ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio di cui trattasi. Il Comune pertanto è da considerarsi esonerato da ogni responsabilità, e sollevato in caso di qualsiasi controversia al riguardo, per danni, infortuni o altro che dovessero accadere a cose e/o persone nell’esecuzione del servizio, ed è altresì esonerato da ogni responsabilità attinente la mancata, parziale o inadeguata assistenza e cura dei/delle bambini/e utenti dello stesso
* provvedere direttamente ed a proprie esclusive spese a tutte, nessuna esclusa, le coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone e cose conseguenti allo svolgimento del servizio in oggetto, nonché agli infortuni degli addetti.

**Articolo 4 - Requisiti e verifiche**

Il Servizio Educativo 3-36 mesi, a cui la presente Convenzione è riservata, deve mantenere gli standard e le caratteristiche per cui è stato autorizzato ed accreditato dal Comune di Campo nell’Elba, ai sensi di quanto previsto dalle normative Regionali di riferimento.

La Convenzione decade immediatamente nel caso in cui, per il Servizio privato, venga meno anche uno solo dei requisiti previsti per il convenzionamento, per l'accreditamento e per l'autorizzazione al funzionamento.

Il Comune di Campo nell’Elba si riserva di provvedere ad accertamenti d'ufficio sulla gestione e conduzione del Nido d’Infanzia privato accreditato che si convenziona, in ogni momento e senza preavviso, anche tramite rapporti diretti con le famiglie utenti al fine di verificarne la soddisfazione.

Nel caso in cui rilevi inadempienze, il Comune farà pervenire all'Associazione titolare/gestore formali contestazioni alle quali l'Associazione dovrà uniformarsi entro il termine richiesto con possibilità entro tale data, di presentare controdeduzioni. L' Associazione titolare/gestore è tenuta a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dal Comune, in relazione alle contestazioni mosse. In caso di mancata accettazione delle controdeduzioni formalmente presentate, il Comune si riserva la facoltà di adottare idonee misure sanzionatorie, da determinarsi di volta in volta, compresa la eventuale risoluzione della Convenzione e la richiesta di ulteriore risarcimento del danno.

**Articolo 5 - Modalità di erogazione del contributo**

Al fine di garantire la sostenibilità economica e finanziaria del servizio privato, tenuto ad applicare lo sconto delle rette previsto dalla presente convenzione fin dalla mensilità di settembre 2024, il Comune potrà procedere alla liquidazione della quota parte mensile del contributo, corrispondente al periodo già fruito dai beneficiari, a fronte della presentazione da parte dell’Associazione su carta intestata al Comune di Campo nell’Elba del registro presenze di cui all’allegato D dell’avviso regionale (Decreto Dirigenziale n.5364/2024) firmato dal legale rappresentante dell’Associazione, relativo alla mensilità per la quale si richiede l’erogazione. Tale registro è necessario per la verifica del periodo di frequenza dei beneficiari di cui al successivo articolo 6, e dovrà essere corredato da n.1 fattura emessa a carico di uno dei destinatari della misura, per consentire al Comune la verifica a campione richiesta dall’avviso regionale.

Relativamente all’assoggettabilità alla ritenuta del 4% IRES/IRPEF, la stessa non sarà applicata, ma sarà necessario che l’Associazione produca “una tantum” una dichiarazione sostitutiva a valere per l’anno educativo 2024/2025, nel quale venga specificato che tali erogazioni, essendo quota parte di fatture emesse nei confronti degli utenti beneficiari, sono soggette al regime delle imposte erariali sul reddito.

**Articolo 6 - Frequenza**

L’attribuzione del sostegno è subordinata all’effettiva frequenza dei bambini presso la struttura.

Il sostegno può essere riconosciuto solo in caso di frequenza uguale o superiore a 5 giorni al mese. In caso di frequenza inferiore a 5 giorni mensili, il sostegno può essere riconosciuto esclusivamente se:

1) le assenze sono dimostrate mediante certificato medico che attesti il periodo effettivo di assenza per malattia;

2) le assenze sono conseguenti a referto di pronto soccorso, per ricovero ospedaliero, day hospital o necessarie per lo svolgimento di terapie salvavita, oncologiche o riabilitative e dei giorni di assenza causati dagli effetti collaterali di tali terapie.

**Tale documentazione non può essere in alcun caso prodotta mediante dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000**. I giorni di assenza documentati per le motivazioni di cui sopra sono considerati come presenza. La documentazione relativa alle assenze per le motivazioni di cui sopra dovrà essere resa disponibile al Comune ove ha sede il servizio per la prima infanzia.

Per tutto l'anno educativo, i mesi complessivi di assenza per le motivazioni sopra riportate possono essere:

a) fino ad un massimo di due, anche non continuativi, nel caso delle assenze per malattia di cui al punto 1);

b) fino ad un massimo di quattro, anche non continuativi, nel caso delle assenze per le

motivazioni di cui al punto 2).

La deroga fino ad un massimo di quattro mensilità sussiste inoltre, senza obbligo di motivazione, per tutti i bambini e le bambine in possesso dell’attestazione di cui alla legge 104/1992 o di invalidità.

Nel caso di assenze riconducibili alle motivazioni di cui ai punti 1) e 2) per lo stesso/a bambino/a, il numero massimo di mesi che si possono riconoscere è pari comunque a 4.

Il riconoscimento del contributo è comunque vincolato alla permanenza dell’iscrizione al servizio del minore.

Nei casi di assenze dovute a malattia certificate dal medico, la struttura educativa assicura la tempestiva comunicazione al Comune in forma scritta.

**Articolo 7 - Controlli**

Il Settore regionale competente in ogni fase del procedimento potrà svolgere le attività di controllo, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, per verificare l’effettiva erogazione dei servizi, la correttezza della documentazione e delle procedure seguite, e più in generale il rispetto di quanto previsto dall’avviso regionale approvato con Decreto Dirigenziale n. 5364/2024.

.

**Articolo 8 – Rinunce, revoche e decadenze dal beneficio**

In caso di rinuncia alla frequenza da parte delle famiglie la struttura educativa dovrà avvisare l’Ufficio Scuola del Comune entro cinque giorni lavorativi e per iscritto, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

In caso di revoca parziale o totale disposta da Regione Toscana a seguito di rilevate irregolarità scaturite nel corso dei controlli di competenza, la rivalsa delle eventuali quote mensili del contributo regionale già erogate, qualora decadute, e quelle ancora da erogare sui sostegni in corso tornerà a carico delle famiglie, con il conseguente obbligo di pagamento completo della retta mensile.

In caso di decadenza dal beneficio disposto da Regione Toscana nei confronti dei destinatari, per inadempimento degli obblighi previsti in capo agli stessi presenti sull’Avviso pubblico rivolto alle famiglie, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo precedente.

Qualora le eventuali revoche o decadenze siano relative a somme già erogate da questo Comune, le stesse saranno recuperate/compensate per la restituzione alla Regione Toscana.

**Articolo 9 – Variazioni sugli importi della retta e del contributo**

Dato atto che gli importi dello sconto regionale sono stati stabiliti dalla stessa Regione Toscana con Decreto Dirigenziale ed assegnati al singolo beneficiario, l’eventuale variazione del costo della retta in aumento, dovuto a prolungamento dell’orario di frequenza richiesto dalle famiglie o da aumento della tariffa stabilito dall’Associazione nel corso dell’anno educativo 2024/2025 non potrà in nessun modo comportare l’aumento della quota attribuita da Regione Toscana.

Qualora, tuttavia, la stessa Regione Toscana comunichi al Comune di Campo nell’Elba l’aumento del contributo attribuito ad uno o più beneficiari lo stesso potrà essere applicato, previa stipula di convenzione integrativa alla presente.

**Articolo 10 – Ulteriori informazioni**

Per quanto non espressamente previsto all’interno della presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni contenute nell’Avviso Regionale, allegato A al Decreto Dirigenziale n. 5364/2024.

**Articolo 11 - Controversie**

IlForo territoriale competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia dovesse sorgere relativamente al presente atto sarà esclusivamente quello di Livorno.

Per il Comune di Campo nell’Elba Per l’Associazione Scuola

 Cattolica dell’Infanzia “V. T. Battaglini”

Il Responsabile dell’Area Amministrativa Il Legale Rappresentante

 *Dr. Antonella Rossi Simone Piacentini*